

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, COLLESELLI, CARRARO, MARANGONI, CHINELLO, DEL PACE, ROSSI DORIA e BUCCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1972

Norme integrative ed interpretative
della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 25 novembre 1971 in riunione comune la 2^a Commissione permanente (Giustizia) e la 9^a Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica hanno approvato all'unanimità, in un testo unificato, i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pegoraro, Di Prisco, Gianquinto e Bonatti (n. 755) e dei senatori De Marzi, Coppola, Carraro e Treu (n. 989), recanti norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti. Il predetto disegno di legge, trasmesso alla Presidenza della Camera il 30 novembre 1971, non ha potuto ottenere la definitiva approvazione causa l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Riproponiamo, quindi, all'attenzione dei colleghi senatori l'identico testo del disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura, confidando che venga approvato con l'*iter* procedurale speciale previsto dall'articolo 81 del Regolamento del Senato stesso.

La legge 15 febbraio 1958, n. 74, è servita a ridurre quantitativamente i canoni livella-

ri sulle campagne venete, residui di antichi ordinamenti medioevali in base ai quali numerosissimi cittadini dovevano pagare oneri pesanti sotto forma di prestazioni livellarie.

Per merito del meccanismo adottato per la determinazione del canone e del capitale d'affranco (i canoni non possono superare il triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, articolo 1; il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'articolo 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata, articolo 3), numerosi livellari hanno potuto, negli anni trascorsi, liberare la loro proprietà dai fastidiosi e pesanti vincoli; altri, invece, per motivi che esporremo, non hanno potuto farlo.

La legge 15 febbraio 1958, n. 74, non ha avuto un'applicazione generalizzata per molteplici cause e tra queste citiamo le principali:

1) quando lo stesso fondo è di diretto dominio di più direttari e uno o più di essi

risiedono all'estero o comunque lontano dalla residenza dell'utilista, ciò provoca quasi sempre la impossibilità pratica di affranca-re. Per incassare somme, alle volte molto modeste, alcuni direttori dovrebbero compiere lunghi viaggi, o rilasciare procura, con spese enormemente superiori all'ammontare stesso del capitale d'affranco;

2) in conseguenza della riduzione dei canoni si è venuta a creare una situazione in cui i direttari preferiscono, alle volte, trascurare i loro obblighi nelle denunce di successione, con conseguenti incertezze o notevoli ritardi nei trasferimenti immobiliari e con implicazioni di vario genere;

3) la prelazione concessa ai direttari porta poi danno alle contrattazioni immobiliari ed alle espropriazioni forzose. Molti, dei fondi, che le società autostradali debbono versare quale compenso degli espropri dei terreni, sono bloccati fino a che i proprietari utilisti non riescono a rintracciare gli eredi direttari per costringerli all'affranco, con spese legali e remuneratorie, il più delle volte sproporzionale alla marca o livello, seppure questo sia ancora riscosso;

4) frequentissimi sono i casi in cui i direttari trascurano di esigere i canoni più esigui ed a distanza di tempo gli utilisti ignorano chi sia il direttario al quale devono rivolgere la domanda d'affrancazione e, se vanno a cercare il nome nei registri catastali, trovano nomi di persone scomparse, sconosciute o di ignota residenza.

Per questi motivi, come abbiamo detto, le pratiche di affrancazione non hanno potuto essere generalizzate e in parecchi casi hanno comportato notevoli aggravii per i di-

rettari e anche per gli utilisti. Tutto ciò con notevole danno non solo per gli interessati, ma anche per la collettività, per le implicazioni che questo stato di cose comporta in tutta una serie di atti e di procedure. Come esempio segnaliamo quanto segue:

a) nella volturazione degli atti di compravendita gli uffici del catasto sono tenuti a trascrivere anche tutto ciò che si riferisce alla parte direttaria, anche quando non esercita alcun diritto, con notevole spreco di tempo e possibilità di errori che in concreto si verificano spesso;

b) quando si rende necessario il frazionamento di un fondo livellato, ad esempio per esproprio in seguito a costruzioni di opere pubbliche (autostrade, canali navigabili, eccetera), la pratica si complica a tal punto che quasi sempre gli interessati non sono in grado di riscuotere l'indennizzo oppure lo ottengono con grave ritardo. Ciò per il motivo che, non riuscendo a raggiungere l'affranco consensuale, causa la irreperibilità del direttario o di uno dei direttari, si rendono necessarie lunghe procedure giudiziarie.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare tende a creare le condizioni affinché tutti i territori del Veneto siano liberati da vincoli anacronistici, oggi certamente in contrasto con la Costituzione repubblicana.

Ciò premesso, il disegno di legge non ha bisogno di molti altri chiarimenti, dato che si può considerare un normale completamento della legge del 1958 suggerito dalle esperienze sin qui acquisite.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli dei proprietari di fondi concessi in locazione perpetua sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle provincie venete a titolo di decime, quartesi e locazioni perpetue.

Art. 2.

I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente di 20 volte al canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.

Art. 3.

I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.

Art. 4.

Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi, in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

Art. 6.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.